

**Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 26/2020**

# Il regime fiscale della cessione dei patrimoni artistici: i diversi profili del collezionista, del mercante d'arte e dello speculatore nella interpretazione dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza

di Luigi Antonio Maria Rossi – avvocato, dottore commercialista

*Il rapporto tra il collezionista di opere d'arte e il Fisco italiano costituisce un aspetto sempre attuale e dibattuto, stante l'assenza di una normativa univoca e chiara che consenta di tracciare i precisi confini dell'attività del collezionista per distinguerla dall'attività del mercante d'arte o da quella dello speculatore occasionale.*

*A oggi, le criticità già da tempo evidenziate in dottrina – atteso che la disciplina tributaria non solo è scarna, ma anche alquanto risalente – sembrano trovare un rinnovato interesse in ragione dell'aumento della platea di soggetti privati che compravendono opere d'arte, del clamore mediatico di alcune operazioni d'asta e della attrattività che, in questo momento storico, il mercato dell'arte sta registrando, coinvolgendo anche chi si avvicina all'acquisto di opere a fini meramente speculativi.*

*È quindi opportuno interrogarsi sulla qualifica dell'attività effettivamente posta in essere dal soggetto privato che effettua la transazione e chiarire se, in applicazione delle norme generali del D.P.R. 917/1986, la natura della plusvalenza generata possa rappresentare una manifestazione di capacità contributiva giustificatrice di imposizione alla luce del fondamentale principio codificato all'[articolo 53](#) della Carta costituzionale.*

## **Inquadramento normativo**

All'interno del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il regime fiscale applicabile ai soggetti privati che realizzano plusvalenze a fronte della cessione<sup>1</sup> di beni mobili non trova una sua espressa previsione normativa.

---

<sup>1</sup> Si segnala preliminarmente che nel presente contributo il riferimento alla cessione tiene conto sia dell'ipotesi della vendita sia della permuta, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il profitto conseguito sia rappresentato da danaro ovvero da altri beni (ipotesi tutt'altro che

Tale circostanza, che investe quindi qualsiasi tipologia di bene, acquista una particolare rilevanza con riferimento al mercato dell'arte in ragione degli elevati valori che possono realizzarsi con lo scambio di opere d'arte ovvero di oggetti di antiquariato o da collezione.

Il Legislatore tributario ha concentrato la sua attenzione solo sul regime fiscale previsto per i beni riconosciuti di interesse storico o artistico<sup>2</sup>, e sottoposti al relativo vincolo, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, lasciando però un vuoto normativo in relazione alle fattispecie che interessano l'acquisto, la detenzione e la successiva cessione delle opere d'arte da parte di soggetti privati.

In sede di adozione del Tuir è stata eliminata la previsione, di cui alla previgente normativa, contenuta nell'[articolo 76](#), D.P.R. 597/1973 che prevedeva espressamente la tassabilità delle plusvalenze realizzate mediante la vendita a fini speculativi e non rientranti fra i redditi di impresa derivanti *“dall'acquisto e la vendita di oggetti d'arte di antiquariato o in genere da collezione”*, specificando che l'intento speculativo si desumeva automaticamente – e senza possibilità di prova contraria – in tutte quelle ipotesi in cui *“il periodo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a 2 anni”*<sup>3</sup>.

Inoltre, il Legislatore del Tuir, avendo optato per un sistema di imposizione dei redditi individuati in modo casistico, non ha ritenuto di dover riproporre la previsione dell'[articolo 80](#), D.P.R. 597/1973, che includeva nella formazione del reddito complessivo *“ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati”*<sup>4</sup>, circostanza che, anche in mancanza di una norma *ad hoc* in ambito di opere d'arte, avrebbe comunque contemplato, ricomprendendoli, i redditi derivanti dalla cessione di beni mobili.

In assenza di una normativa specifica nell'ordinamento tributario nazionale, quindi, sopperiscono le regole ordinarie del Tuir al fine di inquadrare correttamente la categoria di reddito all'interno del quale rientra il provento derivante dalla cessione di un'opera d'arte da parte di un soggetto privato.

---

remota nell'ambito del collezionismo), atteso che, ai fini delle imposte sui redditi, all'articolo 9, Tuir è stabilito che i corrispettivi in natura rilevano nella misura del relativo valore normale (in tal senso, Cassazione n. 8196/2008).

<sup>2</sup> Sul punto si richiama G. Maisto, *“Profili relativi all'acquisto e detenzione di opere d'arte”*, in G. Negri-Clementi e S. Stabile (a cura di) *“Il Diritto dell'Arte. La circolazione delle opere d'arte”*, Milano 2014, SKIRA, p. 233, in cui correttamente l'Autore sottolinea come nella definizione di bene di interesse storico o artistico sono escluse le opere di autori viventi o quelle la cui esecuzione non risalga oltre 50 anni, di guisa che i regimi agevolativi vigenti in Italia per le opere d'arte tendono a non essere applicabili alle opere d'arte contemporanea.

<sup>3</sup> La citata disposizione stabiliva, per ciò che rileva ai fini della trattazione del presente contributo, che *“Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d'impresa concorrono alla formazione del reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui le operazioni si sono concluse. La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito, al netto dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili in quanto dovuta. Si considerano in ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: ... 3) l'acquisto e la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato e in genere da collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore a 2 anni”*.

<sup>4</sup> La disposizione richiamata prevedeva che *“Alla formazione del reddito complessivo, per il periodo d'imposta e nella misura in cui è stato percepito, concorre ogni altro reddito diverso da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente decreto”*. La norma rifletteva l'intera impostazione del sistema antesignano del Tuir, che tendeva a inglobare ogni fattispecie produttiva di reddito in un presupposto tassabile. All'articolo 1, D.P.R. 597/1973, era difatti previsto che *“Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte”*.

Ma prima ancora, occorre chiarire le circostanze in base alle quali la cessione di una o più opere d'arte possa configurare un'attività commerciale esercitata per professione abituale, ovvero, se la stessa dia luogo – comunque – a un'attività commerciale pur non esercitata abitualmente.

Difatti, non tutte le operazioni di cessione sono automaticamente generatrici di redditi imponibili, bensì solamente quelle che determinano redditi derivanti da attività commerciali che, a seconda che presentino l'ulteriore requisito della professionalità abituale o della occasionalità, sono differentemente catalogate all'interno dei redditi d'impresa, l'una, e dei redditi diversi, l'altra.

Il *tertium genus*, costituito dalla irrilevanza fiscale del maggior reddito prodotto dalla cessione, rappresenterà l'esito negativo dell'indagine cui è chiamato l'interprete nel verificare la presenza degli elementi sintomatici dell'attività commerciale, abituale o occasionale.

### La cessione di opere d'arte come esercizio di attività d'impresa

Le plusvalenze generate dalla cessione di opere d'arte effettuate da soggetti privati, rilevano ai fini impositivi solo se realizzate nell'esercizio di una attività commerciale.

Ai sensi dell'[articolo 55](#), Tuir, costituiscono redditi di impresa quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, come tali intendendosi:

*“l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195, cod. civ. ... anche se non organizzate in forma di impresa”.*

Posto che l'[articolo 2195](#), cod. civ. menziona tra le attività commerciali la “attività intermedia nella circolazione dei beni”<sup>5</sup>, l'acquisto e la rivendita di opere d'arte è di per sé potenzialmente idonea a rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 55, Tuir; tuttavia, affinché il risultato economico della “attività intermedia” possa essere configurato come reddito di impresa è necessario che questa sia stata esercitata con “professionalità” e “abitudine”, come richiesto dalla normativa tributaria, anche in assenza del requisito organizzativo, richiesto invece dalla normativa civilistica ([articolo 2082](#), cod. civ.) per la configurazione dell'imprenditore commerciale.

Va evidenziato, infatti, che il concetto di “impresa” e di “imprenditore” hanno una portata applicativa maggiore nelle norme tributarie rispetto alle norme civilistiche: mentre per l'articolo 2082, cod. civ. è imprenditore colui che “*esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della*

<sup>5</sup> Per tale intendendosi l'attività commerciale un senso stretto. Secondo Cassazione n. 1727/2006, che richiama Cassazione n. 4421/1995 “*la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 2195 non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce ai n. 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'articolo 2082, cod. civ.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei n. 3, 4 e 5, comma 1, articolo 2195, cod. civ., sono mere specificazioni, motivate dall'importanza dei rispettivi settori economici, delle categorie generali delineate nei primi 2 punti*”.

produzione o dello scambio di beni o di servizi”, di modo che la carenza di organizzazione fa venir meno la qualifica di imprenditore commerciale, l'[articolo 55](#), Tuir, richiede che l'attività (elencata nell'[articolo 2195](#), cod. civ.) sia svolta per professione abituale anche se “non organizzata in forma di impresa”<sup>6</sup>.

Appare evidente che la rilevanza fiscale delle operazioni realizzate dal collezionista dipende, in primo luogo, dal complesso delle circostanze di fatto in cui si è realizzata la cessione: i concetti di “professionalità” e “abitudine”, che presentano profili di convergenza, sussistono, in linea generale, qualora un soggetto ponga in essere “con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo”<sup>7</sup>.

Tuttavia, si tratta di elementi che possono essere verificati solo all'esito di un'analisi concreta.

Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>8</sup>:

*“il requisito della professionalità che caratterizza la figura dell'imprenditore non può essere individuato commisurando l'abitudine dell'attività svolta a fini di lucro secondo parametri temporali prestabiliti ...”*  
 in quanto *“la abitudine, sistematicità e continuità dell'attività economica, come indice della professionalità necessaria per l'acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto, ma relativo”*.

Sul punto, il ragionamento dei giudici di legittimità si estende fino a ricomprendere nell'ambito dell'attività commerciale anche il compimento dell'unico affare quando questo:

*“appaia di notevole rilevanza economica e si articoli in una serie di operazioni di una certa complessità ... sicché non può escludersi la qualità di imprenditore nel soggetto che svolga un'attività che si protragga nel tempo per una durata apprezzabile, ancorché finalizzata al compimento di un'unica operazione speculativa”*.

Sulla base di tale principio si è espressa per la riconducibilità nell'alveo dei redditi di impresa derivanti dalla conclusione di un unico affare anche l'Amministrazione finanziaria, sebbene in risposta a un quesito posto in materia immobiliare<sup>9</sup>, la quale ha ritenuto che la rilevanza economica anche di un solo affare

<sup>6</sup> Va richiamato il noto orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “La nozione tributaristica dell'esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacché l'articolo 51, Tuir [ora articolo 55, Nda] intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall'articolo 2195, cod. civ., anche se non organizzate in forma di impresa, e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell'impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l'attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva. L'accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, in ordine alla riconducibilità della cessione di un bene all'esercizio di un'attività di commercio posta in essere nell'esercizio abituale e professionale di un'impresa, valutato in relazione alle concrete modalità e al contenuto oggettivo e soggettivo dell'atto, costituisce poi un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”. (Cassazione n. 27211/2006. In senso conforme Cassazione n. 19237/2012).

<sup>7</sup> In tal senso si pronuncia la [risoluzione n. 550326/1988](#), sebbene con riferimento a ipotesi relative alla tassazione dei redditi da lavoro autonomo.

<sup>8</sup> Cassazione n. 4407/1996, che a sua volta richiama Cassazione 12 maggio 1965; n. 367/1973 e n. 3690/1986.

<sup>9</sup> [risoluzione 204/E/2002](#), con cui l'ufficio evidenzia altresì come non sia “necessario che la funzione organizzativa dell'imprenditore abbia a oggetto anche le altrui prestazioni lavorative, autonome o subordinate, o che i mezzi di cui ci si avvalga costituiscano un apparato strumentale fisicamente percepibile, in quanto quest'ultimo può ridursi al solo impiego di mezzi finanziari”.

e le operazioni che il suo svolgimento comporta, possono determinare la qualifica di imprenditore in ragione di un *“comportamento logicamente e cronologicamente precedente l'atto di cessione, e strumentale rispetto all'incremento di valore, che evidenzia l'intento di realizzare un arricchimento”*.

Appare evidente, quindi, che il confine tra ciò che è professione abituale e ciò che non lo è risulta inevitabilmente caratterizzato da una zona grigia e deve essere individuato mediante precisi fattori, tra cui è possibile richiamare il numero delle operazioni concluse, la distribuzione nel tempo, i valori movimentati, i margini realizzati, la disponibilità di uffici, di un sito *internet*, di collaboratori e il costante sostenimento di costi per servizi<sup>10</sup>.

Per cui, non solo al collezionista che realizzi in modo strutturato e frequente operazioni di acquisto e rivendita, ma anche a chi compia un'unica – e articolata – operazione realizzativa, potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore commerciale, c.d. mercante d'arte o collezionista professionista, e, per l'effetto, i maggiori valori realizzati dalla cessione rappresenteranno redditi di impresa ai sensi dell'[articolo 55](#), Tuir e lo stesso sarà inoltre considerato quale soggetto passivo ai fini Iva ai sensi dell'[articolo 4](#), D.P.R. 633/1972<sup>11</sup>.

### **I redditi diversi derivanti da attività commerciale non abituale**

La circostanza che la cessione di un'opera d'arte sia avvenuta in assenza dei requisiti che configurano l'attività imprenditoriale, sebbene idonea a escludere che la cessione ricada nell'ambito del reddito di impresa, non esclude però che possa rappresentare comunque un presupposto impositivo ai sensi dell'[articolo 67](#), comma 1, lettera i), Tuir, in base al quale rientrano nella categoria dei redditi diversi *“i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”*.

Nel caso in cui l'indagine effettuata abbia escluso la sussistenza della *“professionalità abituale”*, occorrerà comunque condurre un ulteriore accertamento per verificare la presenza dello svolgimento di una attività commerciale<sup>12</sup> ancorché occasionale.

Tale requisito andrà quindi accertato – caso per caso – avendo riguardo allo *“scopo”* della cessione effettuata, al fine di verificare la presenza di un *“preordinato intento speculativo”*<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> E. Bagarotto, *“Regime tributario della cessione di opere d'arte”*, in Rassegna Tributaria 2/2019, pag. 294.

<sup>11</sup> Più improbabile, ma comunque da contemplare, è l'ipotesi che l'attività del mercante d'arte o collezionista professionista venga svolta da questi avvalendosi anche di una autonoma organizzazione, con conseguente applicazione dell'Irap (secondo quanto delineato da Cassazione n. 12108/2009, i requisiti che configurano un'autonoma organizzazione sono ravvisabili quando il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui).

<sup>12</sup> Il testo dell'articolo 67, Tuir, deve essere letto in combinato disposto con il precedente articolo 55, il quale, nell'ambito delle imposte sui redditi, definisce l'attività commerciale richiamando l'articolo 2915, cod. civ., che individua, come anticipato, l'attività intermediaria alla circolazione dei beni.

<sup>13</sup> S. Spiniello, M. Bisogno, *“Compravendite di opere d'arte tra privati: il difficile confine tra speculazione e collezionismo”*, Il Fisco, 36/2017, pag. 3453.

L'operazione è senza dubbio poco agevole<sup>14</sup>.

In linea di massima, gli atti che possono essere indicativi di un intento lucrativo sono quelli che, sotto il profilo del raggiungimento dello scopo (la produzione di reddito), si caratterizzano per una diretta e univoca coordinazione funzionale nonché per una connessione causale tale da poter affermare che l'acquirente dell'opera d'arte abbia realizzato tali attività, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'acquisto e la rivendita, al solo fine di realizzare un guadagno.

La rilevanza delle attività di valorizzazione del bene al fine di determinarne un incremento di valore quale indice del requisito della commercialità previsto dall'[articolo 67](#), comma 1, lettera i), Tuir, è stata confermata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21776/2011 secondo cui:

*“La norma fiscale fa espresso riferimento alla nozione di “attività” qualificata dal carattere commerciale: ciò, da un lato, consente di escludere quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso, atteso che la predetta nozione implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo che può trovare riscontro nel caso in cui si accerti la stretta relazione funzionale – verificata in base a concreti elementi circostanziali tra l'atto di acquisto e quello successivo di vendita, ovvero anche nel compimento di una serie di atti intermedi volti a incrementare il valore del bene in funzione della successiva vendita; dall'altro impedisce di assoggettare alla imposta sui redditi qualsiasi “atto” produttivo di incremento di ricchezza (come nella specie, singoli atti di compravendita) ove lo stesso non sia riconducibile a esercizio – sia pure non abituale – di “attività” commerciale”.*

Ciò posto, va precisato che le attività commerciali richiamate dall'[articolo 67](#), comma 1, lettera i) Tuir, non possono che essere quelle elencate all'[articolo 2195](#), cod. civ. – disposizione cui rinvia anche l'[articolo 55](#) – e che, per l'effetto, le “attività commerciali” che generano redditi diversi sono le stesse che, se esercitate abitualmente, produrrebbero reddito d'impresa<sup>15</sup>.

Può quindi affermarsi che, trattandosi di l'attività intermediaria nella circolazione dei beni, la cessione non abituale da parte del c.d. “speculatore occasionale”, preceduta da un'attività funzionale alla valorizzazione del bene, viene ricondotta all'interno del paradigma normativo dell'articolo 67, comma

<sup>14</sup> Si pensi ad esempio ai costi connessi alla detenzione e alla cura dell'opera d'arte, come le spese di custodia, di restauro, e di assicurazione: è evidente che tali attività possono essere poste in essere tanto dal soggetto che intende preservare il valore culturale dell'opera divenuta poi oggetto di cessione, tanto da chi intende preservare il solo valore economico a fini realizzativi. È evidente quindi che individuare in tali comportamenti il requisito della commercialità impone di dover valutare ulteriori elementi che possono acquisire un peso maggiore per far pendere la bilancia in un verso piuttosto che in un altro.

<sup>15</sup> P. Scarioni - P. Angelucci, “La tassazione delle opere d'arte”, Milano, 2014, 102. Gli Autori, con riferimento alla previsione in parola hanno precisato che “il dato letterale della disposizione induce, infatti, a ritenere che nel suo ambito applicativo ricadano le attività di cui all'articolo 2195, cod. civ. qualora non siano esercitate con continuità, regolarità e professionalità”.

1, lettera i), Tuir, con conseguente assoggettamento a tassazione, quale reddito diverso, dei proventi generati<sup>16</sup>.

Difatti, se è vero che vanno senza dubbio escluse quelle condotte che si esauriscono nel semplice atto traslativo del diritto a titolo oneroso (perché diversamente andrebbero assoggettate a tassazione tutti gli atti produttivi di incremento di ricchezza), è altrettanto vero che non possono sfuggire a imposizione le plusvalenze realizzate a seguito di cessione preceduta da una pluralità di atti intermedi, di cui si accerti la stretta relazione con l'incremento del valore del bene in funzione della rivendita.

In conclusione, la presenza del requisito soggettivo della “professione abituale” e del requisito oggettivo della “commercialità” determinano che il provento dell'attività realizzata dal collezionista si configura quale esercizio di impresa commerciale, produttrice di reddito di impresa ex [articolo 55](#), Tuir. In mancanza del requisito della “professione abituale” e in presenza del solo requisito della “commercialità”, il provento realizzato a seguito di attività esercitata “occasionalmente” realizza un reddito diverso ex [articolo 67](#), comma 1, lettera i), Tuir.

Quando infine la cessione realizza una plusvalenza non speculativa si tratterà di un atto che produce non già reddito, bensì una semplice variazione di componenti patrimoniali, e, come rilevato da autorevole dottrina<sup>17</sup>, spetta all'interprete ricorrere al concetto essenziale di reddito, quale ricchezza novella che si aggiunge a un assetto economico preesistente e che proviene da una specifica fonte produttiva, per distinguere le 2 fattispecie.

### Quando la dismissione di opere d'arte non è fattispecie imponibile

Esempio frequente nella prassi della cessione di opere d'arte è quello della vendita dell'opera (o di un blocco di opere) ricevute in eredità o a seguito di altra disposizione liberale.

Tale ipotesi, ovviamente, in carenza di un atto – acquisto a titolo oneroso – preordinato alla successiva rivendita, non è in alcun modo rivelatrice di un intento speculativo tale da giustificare, a qualsiasi titolo, l'imposizione dei redditi prodotti<sup>18</sup>.

Difatti va considerato che sia l'articolo 55 sia l'articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir, impiegano il termine “attività” – e non il termine atto – e poiché detto termine presuppone il compimento di almeno 2 atti collegati tra loro, appare corretto ritenere la non sussumibilità nel paradigma della “attività”

<sup>16</sup> Mancando il requisito della abitualità, lo speculatore occasionale non è un soggetto passivo ai fini Iva ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 633/72.

<sup>17</sup> G. Gaffuri, “*Redditi diversi*”, Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, pag. 4.

<sup>18</sup> Va specificato, tuttavia, che la non imponibilità non è frutto di una precisa scelta legislativa, bensì di una lacuna normativa: stante la vigenza di un sistema impositivo di tipo “chiuso”, ogni qual volta l'interprete non potrà ricondurre una fattispecie concreta a una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6, Tuir, dovrà concludere per il non assoggettamento a Irpef dei redditi prodotti dalla cessione di beni mobili.

commerciale dell'atto di vendita, ovvero della pluralità di atti di vendita, non preceduto da uno o più atti di acquisto a titolo oneroso<sup>19</sup>.

La prassi amministrativa ha avuto modo di intervenire sul punto con la [risoluzione n. 5/E/2001](#), ove si afferma che la vendita di opere d'arte ricevute a titolo di liberalità non sono soggette a imposizione:

*“in quanto non è ravvisabile nella stessa l'elemento dell'intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale”<sup>20</sup>.*

Pur ritenendo pacifica l'assenza di intento speculativo nei casi in cui la cessione abbia a oggetto opere d'arte ricevute a titolo di liberalità, non va sottaciuta, al fine di evitare pericolose generalizzazioni, la circostanza che l'Amministrazione finanziaria potrebbe contestare lo schema negoziale “*donazione dell'opera - successiva rivendita*”, in presenza di elementi, come il rapporto di parentela tra donante e donatario, l'intervallo di tempo tra la donazione e la successiva rivendita, tali da ravvisare un'ipotesi di interposizione (reale o fittizia) finalizzata a eludere l'applicazione del regime fiscale relativo alla realizzata plusvalenza<sup>21</sup>.

Un'ulteriore ipotesi di dismissione del patrimonio artistico che in alcun modo inferisce con l'intento speculativo è rappresentata dalla cessione per esigenze personali del collezionista ovvero avvenuta dopo un considerevole lasso di tempo dalle acquisizioni.

Merita sul punto di essere richiamata la pronuncia resa dalla CTR del Piemonte con la sentenza n. 1412/2018, con cui i giudici hanno annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate qualificava l'attività di vendita di opere d'arte di un collezionista come esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'[articolo 55](#), Tuir, con conseguente tassazione dei redditi conseguiti ai fini Irpef, Irap e Iva, ravvisando nelle cessioni contestate un'attività imprenditoriale.

I giudici, per contro, hanno ritenuto che la dismissione, avvenuta, tra l'altro, nei confronti di persone vicine al collezionista e per il tramite di case d'asta professionali<sup>22</sup>, fosse stata realizzata al solo fine di dismettere un patrimonio artistico accumulato nel corso degli anni in un'ottica puramente amatoriale.

E non solo, nel caso posto all'attenzione del Collegio regionale, decisiva è stata la circostanza che le

<sup>19</sup> Sul punto, A. Brignoli, M. Faggioli, “*Le opere d'arte: quadro generale dell'eventuale tassazione delle plusvalenze*”, Bollettino Tributario 17/2018, pag. 1238. Va aggiunto tuttavia, che il riferimento alle “attività” ha sostituito il precedente richiamo alle “operazioni” (speculative) contenuto nel previgente articolo 76, D.P.R. 597/1973, e secondo A. Fantozzi, “*Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell'IVA*,” Milano, 1982, pag. 197, la speculatività può essere riferita solamente, non ad atti, bensì a operazioni, cioè combinazioni di atti tra loro funzionalmente collegati.

<sup>20</sup> L'Agenzia delle entrate, in quell'occasione, ha fornito risposta a una Associazione non lucrativa la quale, nel quesito posto, aveva evidenziato come la vendita fosse dettata dalla “*nella necessità di ricorrere alla vendita all'asta dei contributi in natura unicamente al fine di sopravvivere e continuare a perseguire il fine istituzionale*”.

<sup>21</sup> Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20250/2015, (in senso conforme si vedano le sentenze 22716/2011; 25671/2013 e 21794/2014) secondo cui costituisce ipotesi di abuso del diritto la sequenza di negozi giuridici rappresentata dalla donazione di un terreno edificabile, effettuata a favore di un familiare, e dalla successiva vendita del medesimo bene, in quanto preordinata unicamente a “rivalutare” il costo a suo tempo sostenuto dal donante, al fine di azzerare la relativa plusvalenza patrimoniale.

<sup>22</sup> Tale circostanza ha posto l'accento sulla carenza di assetto organizzativo imprenditoriale e sul mancato coinvolgimento di risorse umane.

ragioni della vendita fossero riconducibili a esigenze personali del collezionista, lontane da qualsivoglia intento speculativo tale da giustificare alcuna imposizione<sup>23</sup>.

La relazione tra acquisto e cessione e la qualifica dell'attività posta in essere dal collezionista potranno essere definite solo all'esito della valutazione di circostanze di fatto, idonee a escludere o confermare la sussistenza dei requisiti di abitualità, di commercialità e l'intento speculativo, quali:

- l'intervallo di tempo tra l'acquisto e la vendita;
- la frequenza delle operazioni;
- il fatto che la cessione sia avvenuta a prezzo inferiore a quello di mercato o "in blocco" a favore di un unico soggetto;
- la circostanza che la vendita sia stata indotta da un'improvvisa esigenza finanziaria;
- la destinazione data ai beni nell'intervallo di tempo tra l'acquisto e la vendita;
- le modalità di finanziamento degli acquisti;
- la disponibilità di una sede utilizzata a fini espositivi delle opere possedute;
- interventi di valorizzazione e promozione del proprio patrimonio artistico.

### Un'attenta posizione della giurisprudenza

Una ulteriore pronuncia della giurisprudenza di merito merita di essere segnalata, a conclusione di quanto esposto sin ora, sia per l'unicità del bene oggetto di cessione, sia per la corretta applicazione delle regole poste a base del ragionamento dei giudici, i quali sono stati chiamati a pronunciarsi sull'assoggettamento a tassazione, ai sensi dell'[articolo 67](#), comma 1, lettera i), Tuir, del provento realizzato da un soggetto privato a seguito della cessione, per 11 milioni di euro (con una plusvalenza realizzata di oltre 9 milioni di euro), di un dipinto a firma dell'artista Giorgio De Chirico.

Tra gli elementi che hanno condotto l'Agenzia delle entrate a ritenere la cessione come sintomatica di un'attività commerciale è stata in primo luogo addotta la rilevanza economica dell'operazione, l'attività di valorizzazione dell'opera a seguito delle esposizioni in mostre internazionali, l'attività di conservazione del dipinto all'estero, la competenza e conoscenza del mercato dell'arte da parte del

<sup>23</sup> La casistica della giurisprudenza di merito sulla non imponibilità dei proventi derivanti da dismissioni patrimoniali è ampia, si richiama, *ex multis*, CTR del Veneto n. 279/XXVI/2016 la quale ha escluso la commercialità se la vendita dei beni da collezione è sistematicamente effettuata a valori inferiori a quelli di mercato nonché risulta determinata da ragioni di crisi economica che impongano il bisogno di dismettere il patrimonio per far fronte a necessità sopravvenute che obbligano il collezionista alla cessione dei beni; in modo analogo si è pronunciata la CTP di Udine, con sentenza n. 66/II/2017, che ha considerato mere dismissioni le cessioni effettuate al fine di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia.

collezionista proprietario, la circostanza che la vendita sia avvenuta nel periodo di massima quotazione dell'artista e che sia stata realizzata per il tramite di una galleria d'arte londinese.

Tali attività, complessivamente considerate, hanno indotto l'Amministrazione finanziaria a ritenere che l'attività posta in essere dal contribuente non potesse essere qualificata come mero collezionismo, consistendo, piuttosto, in attività intermediaria nella circolazione delle opere d'arte.

I giudici della Commissione Tributaria di primo grado di Trento, con la sentenza n. 191/II/2017, hanno analizzato tutti gli elementi di contestazione nella loro complessità, utilizzando gli stessi requisiti evidenziati dall'Agenzia delle entrate, da questa qualificati come sintomatici di una attività commerciale non abituale, per addivenire, con ragionamento ineccepibile, a opposto avviso, concludendo per la non imponibilità dei proventi generati dalla vendita essendo stata tale operazione:

*“realizzata al solo fine di “consegnare” agli eredi una quota di eredità non altrimenti divisibile (proprio in ragione della sua specifica ed indivisibile entità) e le modalità di cessione si giustificano ampiamente per l'originalità. Un quadro di tale rilevanza non può certo essere affidato a “mani inesperte” né si può pensare si possa facilmente cedere tra privati, non essendo verosimile avere conoscenza di soggetti qualificati cui poterlo offrire. La scelta di affidare la vendita ad una casa d'aste si giustifica dunque ampiamente sia per la ricerca dell'acquirente sia per la ricerca del maggior ricavo possibile, cosa del tutto legittima anche in presenza di una operazione che più che occasionale può definirsi “unica”. Non va pretermesso che l'acquisto era stato fatto oltre venti anni prima, che il contribuente non commercia in opere d'arte neanche saltuariamente, come la vendita sia stata ampiamente motivata e giustificata, come non sia stato posto in dubbio neanche dall'Agenzia che l'operazione economica fosse pressoché unica nel suo genere e non riconducibile ad attività propria del contribuente”.*

Accogliendo il ricorso presentato dal contribuente, quindi, la Commissione di primo grado ha annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate, la quale non ha avuto miglior sorte con l'appello proposto innanzi la Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, la quale, rigettando il gravame, ha rilevato come:

*“Tra l'acquisto dell'opera e la sua rivendita non si sono frapposti atti volti alla commercializzazione o valorizzazione dell'opera, non potendo all'evidenza ritenersi tali l'esposizione del dipinto in varie mostre. È del tutto notorio, fino a essere ritenuta nozione acquisita, come l'importanza artistica di De Chirico, soprattutto relativamente alle opere pittoriche più risalenti nel tempo, è un dato scollegato dalla ostensione di opere. Il dipinto di De Chirico per cui è causa, insomma, si è apprezzato negli anni non in ragione della sua partecipazione a mostre, ma solamente per l'intrinseco contenuto artistico riconosciuto dalla critica. E dunque si può pacificamente ritenere che l'oggetto dell'accertamento*

*tributario (la vendita del dipinto) si sia risolto in un unico atto traslativo del diritto a titolo oneroso, che non può per questo farsi rientrare nella nozione di “attività qualificata da carattere commerciale” tassabile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), Tuir”.*

Entrambe le pronunce si distinguono tanto per la impeccabile applicazione della normativa tributaria, quanto per l’analitica e minuziosa valutazione di tutte le circostanze caratterizzanti il caso concreto, dalle quali in alcun modo è dato prescindere nell’analisi sul giudizio della commercialità di una attività di cessione di opere d’arte.

Circostanze che, oltre a una analisi singola richiedono anche una lettura unitaria, di tal che l’elemento – indiscusso – della rilevanza economica della vendita, che condurrebbe a propendere per l’intento speculativo dell’operazione, viene del tutto neutralizzato dall’elemento temporale che, d’altro canto, si pone in linea con l’atteggiamento proprio del collezionista privato che tende a conservare l’opera il più a lungo possibile per goderne della bellezza. Così come la circostanza che il cedente si sia avvalso dell’operato di terzi per realizzare la vendita e massimizzare il risultato economico, non è parsa ai giudici indice di attività commerciale attesa la rilevanza di un simile capolavoro che non può di certo essere “*affidato a mani inesperte*”. Analogamente, l’esposizione del dipinto in mostre internazionali, circostanza che da sola potrebbe essere sintomatica di una attività di valorizzazione del bene in vista di una futura rivendita, è apparsa ai giudici del tutto naturale alla luce dell’importanza dell’autore e dell’intrinseco contenuto artistico riconosciuto al dipinto, apprezzato dalla critica non certo in ragione della sua partecipazione a mostre.

## I timidi tentativi del Legislatore

Il ginepraio di disposizioni, la difficoltà di codificare i criteri in base ai quali individuare l’*animus* speculativo del collezionista, o molto più probabilmente le esigenze di gettito fiscale che avrebbero voluto aggredire le forme di plusvalenza oggi esenti (a scapito del settore del collezionismo privato), hanno indotto il Legislatore a contemplare una modifica del quadro normativo illustrato in occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2018. Attraverso una norma interpretativa è stato ipotizzato di ricomprendere nell’ambito applicativo dell’[articolo 67](#), comma 1, lettera i), Tuir:

*“i redditi derivanti dalla vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al D.L. 41/1995, convertito, con modificazioni, nella L. 85/1995, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative”.*

L’ipotesi di riforma prevedeva anche l’aggiunta di un comma 2-ter, [articolo 71](#), Tuir, a norma del quale

i redditi così prodotti, avrebbero dovuto scontare la tassazione ai fini Irpef sulla:

*“differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d’asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti e opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all’acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e di conservazione degli oggetti e delle opere cedute”.*

Alternativamente a tale criterio di determinazione del reddito tassabile, veniva contemplata la possibilità che *“i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 40% del corrispettivo della cessione”*<sup>24</sup>. Nel caso, invece, di acquisto per successione o donazione sarebbe stato assunto per la determinazione dell’imponibile il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione, nel primo caso, e il costo del donante nel secondo caso. Le uniche fattispecie che sarebbero rimaste esenti da imposizione, riguardavano le cessioni di opere d’arte, oggetti di antiquariato o da collezione, di ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Tali previsioni, fortunatamente, sono state estromesse dal testo della Legge di Bilancio 2018<sup>25</sup>. Nessun dubbio che un diverso esito avrebbe scosso severamente il mondo del collezionismo privato, in quanto veniva altresì previsto che l’applicazione delle norme proposte avrebbe coinvolto i *“periodi di imposta ancora accertabili ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973”*, operando quindi con un effetto retroattivo di un quinquennio alla data di entrata in vigore della Legge. Inoltre, fortissime perplessità avrebbe destato non solo l’elevata percentuale forfettaria prevista, ma la illogica esclusione da tassazione dei corrispettivi inferiori a 10.000 euro per periodo di imposta, in considerazione del fatto che la norma era sganciata da qualsiasi tipo di valutazione sulla natura dell’attività – commerciale o meno – realizzatrice della, seppur minima, plusvalenza<sup>26</sup>.

## Conclusioni

Il Legislatore tributario, che non ha mai fornito una definizione di “reddito”, si è limitato a definire le singole tipologie di reddito, prevedendo una categoria residuale (i redditi diversi) che a sua volta contempla specifiche fattispecie.

<sup>24</sup> Modalità di tassazione che sarebbe stata obbligatoria nell’ipotesi di *“mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute”*, come contemplata dal comma 2-sexies che, nella bozza del testo normativo, avrebbe dovuto trovare inserimento nell’articolo 71, Tuir.

<sup>25</sup> Sul punto si veda l’esauritivo contributo di M. Pirrelli, *“Manovra 2018 sull’arte: molti contro e qualche pro”*, Il Sole24ore, Arteconomy, 24 ottobre 2017.

<sup>26</sup> All’indomani dalla pubblicazione della bozza della riforma, dottrina e prassi hanno unanimemente riconosciuto che la paventata portata interpretativa della norma in realtà celava la propria natura innovativa, stante il suo contenuto oggettivo che di fatto avrebbe creato una fattispecie impositiva del tutto nuova e per di più retroattiva.

E non v'è dubbio che, nell'ambito di un sistema tributario orientato verso l'impostazione casistica dei redditi prodotti, è compito arduo quello di individuare il presupposto del tributo, e la conseguente imponibilità di alcuni redditi, in luogo di altri, allorquando questi non ricadono, a chiare lettere, nelle fattispecie contemplate dalle norme fiscali.

La soluzione dell'applicazione di una imposta forfetaria sul prezzo di vendita o l'applicazione di aliquote sulle plusvalenze variabili in ragione del tempo di detenzione è stata già adottata da altri Paesi europei<sup>27</sup>.

Allo stesso modo, qualsiasi tipo di intervento dovrà fare i conti con le diverse sfumature che investono il mondo del collezionismo, salvaguardando coloro che dal godimento della propria collezione ritraggono il loro profitto principale. La collezione di opere d'arte, infatti, è un complesso di beni oggetto di dinamica e costante costruzione nel tempo e se i proventi derivanti da scambi e vendite di opere fossero automaticamente soggetti ad imposizione, ne risentirebbero anche gli atti finalizzati al solo arricchimento della collezione stessa. Allo stesso modo, considerato universalmente riconosciuto il ruolo sociale del collezionismo di opere d'arte, sarebbe opportuno ancorare l'intento speculativo della cessione a parametri precisi<sup>28</sup>, senza ravvisare nella condivisione pubblica delle opere d'arte, attraverso il prestito a mostre o musei, una condotta indice di valorizzazione dell'opera in vista di una futura rivendita. Lo stesso dicasi per i costi dedicati al mantenimento della collezione.

Meno ancora può assumere alcuna rilevanza l'esperienza accumulata in materia artistica e la conoscenza del collezionista<sup>29</sup>, circostanze che, sebbene in più occasioni siano state elevate a dignità di elementi presuntivi da parte dell'Amministrazione finanziaria, non possono integrare *ex se*, quando accompagnate da una cessione, la qualifica di attività commerciale, in quanto sviscerano la curiosità, la passione e le esigenze del collezionista "puro"<sup>30</sup>, il quale, in ragione dell'intento culturale ed estetico che animano la sua attività, dovrebbe restare immune dal prelievo fiscale.

<sup>27</sup> Il sistema tributario francese prevede, ad esempio, l'applicazione di una aliquota forfetaria pari al 6,5% sul prezzo di vendita o l'applicazione di una aliquota del 34,5% sulla plusvalenza, con possibilità di scelta in capo al contribuente.

<sup>28</sup> Al pari di quanto avviene per le plusvalenze realizzate con le cessioni immobiliari, laddove la presunzione lucrativa della cessione viene del tutto esclusa dopo un preciso periodo di tempo.

<sup>29</sup> Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza n. 27208/2006), in relazione alla attività compravendita di oggetti di antiquariato, aveva ritenuto legittima la presunzione sulla natura commerciale della attività, sulla base della comprovata esperienza nel settore del soggetto, presunzione che però, nel caso di specie, si accompagnava alla circostanza oggettiva data dal rilevante numero di acquisti all'asta di mobili antichi, nel corso di un anno, rivenduti a soggetti di cui l'antiquario non è stato in grado di fornire le generalità.

<sup>30</sup> È nota la distinzione elaborata da alcuni Autori tra "i collezionisti propriamente detti e collezionisti "a tempo". I primi acquistano perché interessate all'arte, per il piacere di vivere con le opere, di conoscere gli artisti e di vedere le mostre. Per questi collezionisti la ridotta profittabilità dell'investimento in arte è più che compensata dal piacere estetico che essi traggono dal possesso dell'opera, il c.d. dividendo estetico. Nella seconda tipologia rientrano i nuovi ceti economicamente emergenti, quelli che acquistano le opere come status symbol e/o come investimento commerciale con aspettative finanziarie" (M. Locatelli Biey – R. Zanola, "Il mercato delle sculture in Italia: gli operatori e il loro ruolo", Adeon n.2/1999), trasportando questa distinzione sul piano tributario, le cessioni effettuate dei primi non dovrebbero produrre materia imponibile, mentre le cessioni effettuate dai secondi dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 55 o 67, Tuir, a seconda della sussistenza del requisito della abitualità o della occasionalità dell'attività commerciale.